

## Redditi di lavoro autonomo e IVA: riepilogo delle novità dopo il D.L. n. 112/2008

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 18 agosto 2008

---

### **REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E IVA: RIEPILOGO DELLE NOVITÀ DOPO IL D.L. n. 112/2008**

Il legislatore fiscale è intervenuto più volte, a partire da agosto 2006, con una serie di modifiche concernenti i redditi di lavoro autonomo.

Le modifiche normative hanno interessato non solo le imposte sui redditi, ma anche l'Iva.

#### **Quadro normativo di riferimento**

D.L. n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto del 2006;

D.L. n. 262/2006 convertito dalla legge n. 186 del 24 novembre 2006;

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria del 2007).

Finanziaria 2008, Legge n. 244/2007

D.L. n. 112/2008, convertito in L.;

#### **Spese alberghi, pasti e bevande**

Il comma 29 dell'art. 36 del D.L. n. 223/2006, che ha modificato l'art. 54, comma 5 del Tuir, ha previsto l'integrale deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi se i predetti oneri sono sostenuti dal committente del professionista e da quest'ultimo addebitati in fattura. In pratica non vale il limite del 2% calcolato sui compensi professionali.

Le precisazioni sono contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006.

### **Partecipazione a convegni: Detrazione IVA su spese alberghiere**

La Finanziaria 2007 aveva modificato il comma 1, lett. e), dell'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo la detraibilità dell'Iva relative alle prestazioni alberghiere, alle somministrazioni di alimenti e bevande, inerenti alle partecipazioni a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

### **IVA sulle prestazioni alberghiere (D.L. n. 112/2008)**

E' stata soppressa la limitazione al diritto di detrazione dell'Iva prevista per i servizi alberghieri e di ristorazione.

Dunque l'Iva assolta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande è divenuta detraibile.

La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008.

Introdotta una deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 75%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, nell'ambito delle disposizioni del Tuir che disciplinano la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Il limite del 75% si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (ossia dal 2009 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare). Ma l'acconto da versare a novembre dovrà tenere conto di ciò.

## **Tassazione delle plusvalenze e deduzione delle minusvalenze**

Dal neo art. 54 del TUIR (D.L. 223/2006) è derivata:

La tassazione nel reddito di lavoro autonomo le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali realizzate mediante:

- cessione a titolo oneroso;
- il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- destinazione al consumo personale o familiare (ove le minusvalenze non sono deducibili)

Da ricordare che le plusvalenze e le minusvalenze sono costituite dalla differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, dalla differenza tra il valore normale del bene ed il costo non ammortizzato.

## **Conto corrente professionale**

L'art. 35, comma 12 del d.l. n. 223/2006 aveva istituito l'obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

## **Strumenti di pagamento - Elevazione di limiti e abrogazione di divieti**

Il D.L. n. 112/2008 ha abolito le norme secondo cui gli esercenti arti e professioni dovevano:

- tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali fare affluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;

- riscuotere i compensi in denaro esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

### **Antiriciclaggio: D.L. 112/2008**

Nelle disposizioni antiriciclaggio previste dall'art. 49 D.Lgs. n. 231/2007, il limite di 5.000 euro, per le transazioni in contanti o assimilate, è stato elevato a euro 12.500.

E' stata abolita la disposizione secondo cui sugli assegni (e titoli similari) ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

### **Deduzione dei costi degli immobili dei professionisti**

<b>Fino al 31/12/2006</b>	<b>Dal 1/1/2007</b>
Indeducibilità delle quote di ammortamento	Deduzione delle quote di ammortamento per i fabbricati acquistati dal 2007 al 2009 (anche in leasing)
Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria: Deducibilità in 5 anni	Deducibilità nel periodo di imposta in cui vengono sostenute nel limite del 5% dei beni ammortizzabili

## **Ammortamento immobili professionisti**

Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009:

Detrazione delle quote di ammortamento - nel periodo 2007-2009 gli ammortamenti detraibili sono ridotti ad un terzo

## **Cessione beni mobili strumentali acquistati dal professionista**

L'estromissione di beni mobili strumentali dal regime di lavoro autonomo genera plusvalenza tassabile o minusvalenza deducibile solo se riferita a beni mobili acquistati dal

professionista dopo l'entrata in vigore del D.L. 223/2006 e, quindi, dopo il 4 luglio 2006.

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 21/07/2008, n. 310.

## **Deduzione spese telefoniche**

Spese di telefonia mobile e fissa: detrazione entro la misura massima dell'80%.

DEDUCIBILITA' SPESE TELEFONICHE:

acquisto (amm.ti, leasing, canoni di noleggio) - gestione (impiego e manutenzione).

TELEFONIA FISSA 80%

TELEFONIA MOBILE 80%

INTERNET 80%

### **IVA: Nuove modalità di detrazione**

La Legge Finanziaria 2008 (comma 261, art. 1, Legge n. 244/2007), nell'art. 19-bis1, che elenca le ipotesi di indetraibilità oggettiva, ha introdotto nuove modalità di detrazione:

a) E' stata eliminata la parziale indetraibilità delle spese di acquisto dei servizi di telefonia mobile e dei relativi apparecchi (soppressione della lettera g), per conseguenza diventa detraibile al 100% l'IVA sui telefonini (da ricordare che tra i principi dell'IVA vi è quello dell'inerenza della spesa effettuata con l'esercizio dell'attività). ;

b) è stata modificata la disciplina della detrazione per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, non interamente utilizzati a fini professionali, prevedendo una limitazione della detrazione dell'IVA al 40%.

### **TRATTAMENTO FISCALE AUTOVETTURE**

<b>DATA ACQUISTO</b>	<b>CESSIONI DELLE AUTOVETTURE: TRATTAMENTO IVA</b>
Fino al 31.12.2000	Esente art. 10, punto 27-quinquies (qualora non sia stata detratta alcuna quota di imposta all'acquisto)

Dal 01.01.2001	10% corrispettivo: Imponibile IVA
Al 31.12.2005	90% corrispettivo: Escluso da IVA (art. 30, co. 5, L. n. 388/2000)
Dal 01.01.2006	15% corrispettivo: Imponibile IVA
Al 13.09.2006	85% corrispettivo: Escluso da IVA (art. 30, co. 5, L. n. 388/2000)
Dal 14.09.2006	100% corrispettivo: Imponibile IVA
al 26.06.2007	
Dal 27.06.2007	40% corrispettivo: Imponibile IVA
	60% corrispettivo: Non imponibile IVA

<b>NUOVO REGIME DI DEDUZIONE DEI COSTI AUTO DAL 2007</b>	
<b>Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la valorizzazione del fringe benefit dovrà essere effettuata utilizzando la percentuale del 30% delle tabelle ACI approvate nel mese di dicembre di ciascun anno;</li> <li>- qualora il mezzo sia concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta, si ottiene il riconoscimento del 90% dei relativi costi;</li> </ul>

<b>Auto con limiti fiscali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40% per le imprese;</li> <li>- 80% per gli agenti e rappresentanti di commercio (invariata rispetto al passato);</li> <li>- 40% per i lavoratori autonomi;</li> </ul> <p>(si ricorda entro i tetti massimi di deducibilità fiscale contenuti nell'art. 164 del Tuir)</p>
--------------------------------	---

<b>RIEPILOGO DEL REGIME FISCALE DEI COSTI AUTO PER IL PERIODO 2007</b>		
<b>Veicoli senza limiti fiscali di costo</b>	Tutti i contribuenti	Si deduce al 100%, senza limiti di spesa, il costo di acquisto o di utilizzo connesso ai seguenti veicoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicoli senza i quali non può essere esercitata l'attività (noleggio, scuola guida, ecc.);</li> <li>- veicoli ad uso pubblico;</li> <li>- autocarri, se inerenti e se non "falsi" secondo le indicazioni del provvedimento del 06.12.06;</li> <li>- motocarri;</li> <li>- veicoli ad uso speciale ed altre specifiche categorie (autobus, trattori, mezzi d'opera).</li> </ul>
<b>Veicoli con limiti fiscali di costo</b>	Agenti e rappresentanti di commercio	deduzione all'80% dei costi di acquisto e di impiego per i veicoli, senza limiti di numero, inerenti l'attività svolta, con le seguenti particolarità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tetto massimo del costo di acquisto pari ad euro 25.822,84;</li> <li>- divieto di deduzione di quote di ammortamento anticipato;</li> <li>- durata minima contratto di leasing di 4 anni.</li> </ul>
	Altre imprese	deduzione al 40% dei costi di acquisto e di impiego per i veicoli, senza limiti di numero, con le seguenti particolarità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tetto massimo del costo di acquisto pari ad euro 18.075,99;</li> </ul>
<b>www.commercialista</b>	<b>telematico.com</b>	



<b>Veicoli privati utilizzati per missioni aziendali</b>	Tutti i contribuenti	- inerenza della trasferta con l'attività svolta; - deduzione dell'indennità chilometrica rapportata alle tabelle ACI periodiche o alle tariffe di noleggio;
<b>Veicoli noleggiati per missioni</b>		- limite di deduzione rapportata alla tariffa prevista per mezzi con 17 CV fiscali se benzina, 20 CV fiscali se gasolio.

## **RIEPILOGO DEL REGIME FISCALE DEI COSTI AUTO PER IL PERIODO 2007**

Veicoli senza limiti fiscali di costo

Si deduce al 100%, senza limiti di spesa, il costo di acquisto o di utilizzo connesso ai seguenti veicoli:

- veicoli senza i quali non può essere esercitata l'attività (noleggio, scuola guida, ecc.);
- veicoli ad uso pubblico;
- autocarri, se inerenti e se non "falsi" secondo le indicazioni del provvedimento del 06.12.06;
- motocarri;
- veicoli ad uso speciale ed altre specifiche categorie (autobus, trattori, mezzi d'opera).

**Veicoli con limiti fiscali di costo**

## **Lavoratori autonomi:**

Deduzione al 40% dei costi di acquisto e di impiego per i veicoli, nel limite massimo di 1 per ciascun professionista, con le seguenti particolarità:

tetto massimo del costo di acquisto pari ad euro 18.075,99;

divieto di deduzione di quote di ammortamento anticipato;

durata minima contratto di leasing di 4 anni.

## **Costi promiscui**

Le spese relative all'acquisto di beni mobili, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili o deducibili nella misura del 50%; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese

Per gli immobili utilizzati promiscuamente (se il contribuente non dispone nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione) è deducibile una somma pari al 50% della rendita o, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone.

Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati.

## **Cessione clientela**

Concorrono a formare il reddito professionale i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della

clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

### **Altre novità dal D.L. 112/2008**

E' stato abrogato l'obbligo di presentare l'elenco dei clienti e dei fornitori, con effetto sanzionatorio retroattivo.

### **Vincenzo D'Andò**

18 agosto 2008

### **Appendice:**

#### **Lavoratori autonomi: Spese relative ai beni immobili ed altri chiarimenti sulla disciplina fiscale dei professionisti**

Sono di natura incrementativa le spese che incidono sugli elementi strutturali del cespite e che contestualmente comportano un aumento significativo e tangibile della capacità produttività o della vita utile del bene immobile.

Su tale profilo, sono state poste alcune questioni di diritto intertemporale, mancando, nella specie, una disposizione sulla decorrenza analoga a quella prevista con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing relativi agli immobili strumentali.

Preliminarmente, si è posto il problema di definire il trattamento delle spese "straordinarie"

sostenute dal 2003 fino al 2006, la cui deduzione è stata rinviata in applicazione della previgente disciplina.

Occorre chiarire, in altri termini, la sorte dei “quinti” delle spese in oggetto ancora non dedotti al 1° gennaio 2007, data di decorrenza della nuova disciplina in materia.

Al riguardo, trattandosi di spese sostenute comunque in vigenza della precedente disciplina, non sussistono dubbi sulla deducibilità nei periodi d’imposta 2007 e successivi dei “quinti” residui, dovendosi ritenere ormai consolidato il diritto alla deduzione di tali importi (in tal senso si esprimono le istruzioni al rigo RE10 del Quadro RE del modello UNICO PF 2008).

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato la prima circolare interpretativa, che ha esaminato il tema delle modifiche recate alla disciplina del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni dal D.L. n. 223/2006 e dalla legge n. 296/2006.

Tale disamina è stata supportata soltanto da pochi chiarimenti interpretativi forniti dall’Agenzia delle Entrate in un settore ove sono state solo parzialmente recepite le norme che disciplinano il reddito d’impresa, peraltro, senza che siano stati effettuati i necessari adattamenti alle peculiarità del lavoro autonomo.

In particolare, in tale circolare vengono forniti, i seguenti chiarimenti riguardanti (oltre, ad essere sollevati anche dubbi interpretativi, che richiederanno le opportune risposte da parte dell’Amministrazione finanziaria):

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**